

## LXI.

## TORNATA DEL 16 GIUGNO 1899

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — Annunzio di una interpellanza del senatore Codronchi-Argeli al ministro del tesoro intorno agli obblighi dello Stato, dipendenti dalla legge 20 dicembre 1896, N. 551, verso i comuni di Sicilia — Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizione per la conservazione della laguna di Venezia » (N. 3) — Approvazione di un articolo aggiuntivo, e di tutti gli altri articoli del disegno di legge, dopo osservazioni e proposte dei senatori Schupfer, Pellegrini, presidente dell'Ufficio centrale, Sormani-Moretti, Saredo, Santamaria Nicolini, relatore, Vitelleschi, Lucchini e del ministro dei lavori pubblici — Approvazione degli ordini del giorno presentati dall'Ufficio centrale, dopo dichiarazioni dei senatori Pellegrini, presidente dell'Ufficio centrale, Vitelleschi e Lucchini e del ministro dei lavori pubblici.

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

È presente il ministro dei lavori pubblici.

DI PRAMPERO, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente seduta, il quale è approvato.

**Annunzio d'interpellanza del senatore Codronchi al ministro del tesoro.**

PRESIDENTE. Annunzio al Senato la seguente domanda d'interpellanza del senatore Codronchi al ministro del tesoro:

« Chiedo interpellare l'onorevole ministro del tesoro intorno agli obblighi dello Stato dipendenti dalla legge 24 dicembre 1896, n. 551, verso i comuni di Sicilia.

« CODRONCHI-ARGELI ».

Non essendo presente il signor ministro del tesoro, prego il signor ministro dei lavori pubblici, di comunicare al suo collega del tesoro questa domanda d'interpellanza.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Parteciperò al ministro del tesoro l'interpellanza

dell'onorevole Codronchi; il mio collega si farà premura di comunicare al Senato se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resterà così stabilito.

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia » (N. 3).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia ».

Come il Senato ricorda, la discussione ieri si arrestò all'articolo 4, ed ora l'Ufficio centrale dovrebbe riferire su un articolo aggiuntivo che lo stesso Ufficio, per bocca del suo presidente, dichiarò che avrebbe compilato anche in relazione all'aggiunta presentata dal senatore Schupfer all'art. 4 e che rileggo:

« Si fa eccezione per le peschiere e conserve scavate all'estremo lembo lagunare in prossimità della terraferma ».

L'articolo aggiunto, proposto ora dall'Ufficio centrale, è il seguente:

« Saranno lasciati sussistere gli arginelli necessari alle peschiere e conserve scavate

nell'estremo lembo lagunare in prossimità della terraferma, nei limiti e nei modi nei quali esistevano al 23 marzo 1898, salva la facoltà alla autorità amministrativa di ordinarne, sempre quando la creda opportuna, la distruzione, la quale non darà diritto a compenso alcuno».

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale.*  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale.*  
L'egregio collega Schupfer aveva proposto un emendamento all'art. 4 che era così concepito: « Si fa eccezione per le peschiere e conserve escavate all'estremo lembo lagunare in prossimità della terraferma ».

Un desiderio analogo aveva espresso il senatore Sormani-Moretti; temendo, per quanto non con fondamento, che altrimenti anche in fatto venisse impedita, o almeno messa in grande contingenza, la conservazione dei piccoli argini necessari alle conserve e pescaie nella forma, relativamente recente, con la quale si provvede ad un miglior sistema di piscicoltura, specialmente per l'allevamento.

L'Ufficio centrale non divideva il dubbio che non bastasse all'uopo l'articolo 4 già votato. Ma poichè siamo convinti, che quando gli arginelli servano realmente ed esclusivamente allo scopo di peschiere e di conserve, e queste siano stabilite nelle località indicate dal senatore Schupfer, di regola generale non siano di pregiudizio, così per tranquillare maggiormente i colleghi ed a pure esuberanza siamo disposti ad aggiungere al progetto un articolo, il quale ammetta, come massima, la conservazione degli arginelli esistenti nel giorno 23 marzo 1898, giorno nel quale il disegno di legge fu presentato.

Resta inteso però, che se o fosse puramente una simulazione o non esclusivo lo scopo indicato, che gli argini servano a conserve o pescaie: ovvero se si oltrepassassero i limiti della necessità: oppure se in qualche caso particolare l'autorità amministrativa riscontrasse che anche con tali limitazioni determinati arginelli non sono veramente innocui al regime lagunare o alla igiene, in tutti questi casi (ed in ciò siamo certi d'essere d'accordo con i proponenti) l'autorità amministrativa potrà in ogni tempo ordinare la distruzione degli arginelli. Tale distruzione non può dare diritto ad alcun

compenso, perchè sono tutti argini posteriori al 20 dicembre 1841, non protetti da concessioni regolari, e quindi illegittimi. Sono argini tollerati, come quelli di cui nell'articolo 4, e retti quindi dalle stesse norme.

Con questi intenti ed entro questi limiti proponiamo, in sostituzione dell'emendamento dei senatori Schupfer e Sormani, un nuovo articolo di legge, che, se approvato, avrà il n. 5.

Degli altri articoli verrà cambiata conseguentemente la numerazione. La differenza tra questo nuovo articolo e l'art. 4, già votato, sta soltanto in questo. L'ultimo capoverso dell'art. 4 stabilisce come regola la distruzione degli argini, salvo il permesso dato dall'autorità di lasciarli sussistere, se saranno provati innocui. Invece per quest'art. 5, la regola si è di lasciar sussistere gli arginelli necessari a peschiere conserve escavati nell'estremo limite lagunare (sono parole dell'emendamento del senatore Schupfer) salva sempre all'autorità amministrativa la facoltà di ordinarne la distruzione, quando la crede opportuna. È questa la locuzione dell'articolo 4 votato. Lo stesso dicasi per le parole successive che cioè tale distruzione non darà diritto a compenso alcuno, per le stesse ragioni per le quali fu eguale disposizione votata nell'articolo 4. Prego quindi il Senato, a nome dell'Ufficio centrale, di voler approvare il nuovo art. 5, già letto dall'illustre nostro presidente.

PRESIDENTE. Il senatore Schupfer ritira il suo emendamento aggiuntivo?

SCHUPFER. Ringrazio l'Ufficio centrale di aver accolto benevolmente l'emendamento proposto per la protezione degli arginelli delle peschiere, che dimostrai già essere innocue alla laguna e d'altra parte indispensabili alla piscicoltura.

Avrei forse desiderato qualche cosa di più, relativamente alla questione del compenso, nel caso che l'autorità governativa ne credesse necessaria la demolizione.

L'Ufficio centrale avrebbe potuto largheggiare in proposito, tanto più che non poteva militare per gli arginelli delle peschiere quella malaugurata presunzione di mala fede, che determinò la condanna degli argini costruiti dopo il regolamento del 1841. Questo non li colpiva nè avrebbe potuto, perchè le peschiere ancora non esistevano. Nondimeno non insisto. Non potendo ottenere il meglio, mi accontento del bene e ringrazio.

PRESIDENTE. Il senatore Sormani-Moretti acconsente?

SORMANI-MORETTI. Questa non è che la conferma di quanto è stato detto e concordato ieri e non posso che associarmi al collega Schupfer per ringraziare l'Ufficio centrale di essere stato così sollecito e di avere concluso così bene.

PRESIDENTE. Il signor ministro dei lavori pubblici acconsente?

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi associo alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nel progetto di legge questo articolo nuovo prenderà il n. 5. Saranno variati di conseguenza i numeri degli articoli seguenti.

Passiamo ora all'art. 5, divenuto 6.

#### Art. 6.

Le fabbriche ed altre opere di ogni genere e natura, che modificassero od alterassero le condizioni idrauliche della laguna o dei suoi canali, non potranno essere eseguite senza una speciale concessione, rilasciata dai Ministri della marina e dei lavori pubblici sulla proposta che ne farà il prefetto, avuto il parere dell'ufficio del Genio civile.

Le opere che per la loro struttura o situazione non alterano in alcun modo il regime idraulico della laguna o dei canali potranno essere autorizzate dal prefetto, avuto il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile, nonché quello della capitaneria di porto quando si tratti di opere riguardanti i canali di navigazione ed i loro margini.

In ogni caso l'opera permessa non potrà essere iniziata senza che il concessionario ne abbia fatto pervenire all'ufficio del Genio civile un avviso per iscritto.

(Approvato).

#### Art. 7.

Ogni possessore di uno stabile o di qualsivoglia terreno non soggetto alla libera espansione delle maree che si trovi in margine della laguna, o formi isola in essa, deve munire la sua proprietà con un'opera di difesa, e man-

tenere questa in buono stato per impedire che le sponde scoscendano.

(Approvato).

#### Art. 8.

Quando parziali interrimenti siano richiesti per ragioni di militare difesa, per attuazione di stabilimenti industriali, per procurare ai legni di navigazione più ampie e più comode rive di approdo con calate o piazzali, per ampliare o migliorare la condizione interna dei litorali o di qualche isola, per fini igienici a vantaggio di qualche parte popolata della città, dei litorali e delle isole, o per altre cause di riconosciuta pubblica utilità, potranno essere autorizzati con decreto dei ministri della Marina e dei Lavori pubblici, su proposta che ne farà il Prefetto, avuto il parere del Genio civile, purchè mediante scavi di compenso si provveda ad evitare:

1° Che tali interrimenti sieno d'impedimento al libero corso ed espansione delle maree col flusso, o ne ritardino la loro discesa al mare durante il riflusso;

2° Che venga a scemare il prisma d'acqua che è compreso fra il livello più basso a cui riducesi la laguna dopo il riflusso ed il livello della massima alta marea.

A tale effetto gli scavi di compenso dovranno eseguirsi in quei punti di laguna dove essi possono essere più utili, ed avere tale ampiezza e profondità che almeno eguaglino quella parte di prisma fluente che col l'interrimento artificiale si sottragga al dominio della marea.

Le sacche, cioè gl'interrimenti formati da materie provenienti dagli scavi che si fanno in laguna e dalle demolizioni in città, dovranno essere stabilite fuori della conterminazione lagunare.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Al n. 1 di questo articolo là dove è detto « o ne ritardino la LORO discesa al mare » si deve sopprimere la parola *loro* e dire semplicemente « o ne ritardino la discesa al mare ».

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti quest'articolo, intendendosi soppressa la parola *loro*, al n. 1, come è proposto dall'Ufficio centrale.

(Approvato).

## Art. 9.

È libera la falciatura delle erbe spontaneamente nascenti, e specialmente delle brulle (giunco acuto), sulle motte e sulle barene private. La falciatura sulle barene e sugli altri spazi di proprietà demaniali sarà concessa dal prefetto, inteso l'ufficio del Genio civile, con le condizioni convenienti specialmente nei riguardi lagunari.

Il regolamento provvederà affinché i depositi ed il trasporto delle erbe falciate in ogni caso si compiano senza pregiudizio per la laguna.

Per esercitare il pascolo sulle barene, non che per trarre dalle barene l'argilla per la fabbricazione dei laterizi e per altri usi, è necessario chiedere l'opportuna licenza al prefetto, il quale potrà concederla, sentito l'ufficio del Genio civile, determinando i limiti entro i quali il concessionario dovrà mantenersi e le condizioni da osservarsi.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. In questo articolo è incorso un errore di stampa. Là dove si dice « di proprietà demaniali » deve dirsi « di proprietà demaniale ».

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo ai voti l'art. 8 testè letto con questa correzione, che cioè invece di dire « demaniali » si dica « demaniale ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 10.

Fuori dei recinti lagunari, detti valli, indicati nell'art. 11, non è permessa che la pesca detta vagantiva, da esercitarsi liberamente nei bacini, nei canali ed in qualunque altro spazio della laguna, a norma delle disposizioni generali vigenti in materia di pesca, e specialmente mercè le temporanee chiusure con paline e reti dette serraglie o cogolli in uso nella laguna stessa.

È però proibito di aiutare la pesca predetta, in qualunque spazio sommerso o sommergibile della laguna si viva che morta, con qualsiasi altra speciale chiusura od interclusione, che interrompa o rallenti continuamente o per intervalli il libero corso dell'acqua, od anche impedisca la navigazione.

(Approvato).

## Art. 11.

I bacini lagunari col nome di *valli* concessi a particolari persone od enti morali per esercitarvi esclusivamente il diritto di pesca, sono considerati quali parti della laguna, e soggetti

quindi alle discipline prescritte per la conservazione della medesima.

Niuno può esercitare il diritto esclusivo di pesca in una valle se non in base di una speciale concessione. È presunta tale concessione a favore di chi provi d'essersi trovato nel 20 dicembre 1841 in possesso d'una determinata valle e del rispondente esclusivo diritto di pesca, che non potrà perciò esercitarsi se non nei limiti e nei modi in quel giorno esistenti.

Per esercitare il diritto esclusivo di pesca è pure necessario che le valli siano limitate da una linea di confine, determinata da pali infissi in conformità dei titoli sui quali il diritto è fondato e nei modi stabiliti dal Regolamento.

A questo art. 11 è proposto il seguente emendamento dal senatore Schupfer :

« È presunta tale concessione a favore di chi provi di *essere stato per trenta anni* in possesso di una determinata valle, ecc. ».

Il senatore Schupfer intende di mantenere questo emendamento?

SCHUPFER. Io mi trovo purtroppo nella dura necessità di ritirarlo, perchè sarebbe in contraddizione con la disposizione dell'art. 4 paragrafo 1, ieri approvato.

PRESIDENTE. Allora l'articolo rimane inalterato.

SORMANI-MORETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI. Nell'udire ora rileggere questo articolo mi si è affacciato alla mente un dubbio, che domanderei all'onorevole presidente dell'Ufficio centrale od al relatore di voler chiarire.

Il penultimo capoverso suona così: « il diritto di pesca non potrà perciò esercitarsi, se non nei limiti e nei modi in quel giorno esistenti ».

Ora, quanto ai limiti siano d'accordo, poi che è stato stabilito di risalire allo stato di fatto del 20 dicembre 1841; ma circa « ai modi in quel giorno esistenti » che s'intende?

Intenderebbersi forse che si dovesse permettere l'esercizio della pesca valliva semplicemente secondo i sistemi usati nel 1841, escludendo qualsiasi modificazione introdotta di poi nell'industria peschereccia e precludendo l'adito a qualsiasi migliore avvenire?

Non mi pare possibile; credo anzi che tale non possa certo essere l'intenzione dell'Ufficio centrale.

Chiederei dunque una spiegazione od assicurazione, tanto più opportuna chè all'art. 12,

in analogia a ciò di cui mi preoccupo di non tagliare la via a qualsiasi eventuale e riconosciuto progresso nell'acquicoltura, mi riservo di proporre la soppressione di un inciso, che riterrei superfluo e però prudente e savio eliminare.

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. Che mai vogliono dire quelle parole del cui senso dubita il nostro collega Sormani-Moretti? Vogliono dire che, una volta che ci affidiamo allo stato di possesso quale era nel 1841, conseguenza legittima sia che l'esercizio del diritto di pesca venga determinato (a quel modo che lo determinano le espresse concessioni dove si hanno) da cotesto possesso anche quanto ai limiti ed ai modi della pesca.

Quanto al concetto, cui accenna il collega Sormani-Moretti, di voler, cioè, riservare al tempo futuro ogni nuovo modo di pesca utile alla piscicoltura e non dannoso alla laguna, mi pare argomento questo che si potrà trattare quando verrà in esame l'inciso del seguente articolo, di cui ha egli già accennato volere la soppressione. Per ora basti osservare che l'articolo in esame trova il suo correttivo nel capoverso dell'articolo seguente, in cui si permettono i modi di chiusura usati per certo tempo (*diuturnamente*, dice l'articolo), ma pure non conformi ai modi stabiliti per regola generale, quando non tornino a danno per l'igiene e pel regime idraulico lagunare.

Quindi le preoccupazioni del senatore Sormani-Moretti, che teme voglia qui introdursi che mai si cangino i modi che si tenevano in quel giorno, pure a fronte d'una nuova invenzione, forse utile non solo alla piscicoltura, ma alla laguna ancora, non hanno ragione di essere. E le sue proposte troveranno invece il loro posto opportuno quando si verrà alla discussione di quell'inciso, in cui si dice appunto che si potranno ammettere modi speciali di chiusura, purchè conformi all'uso diuturnamente osservato in certe località.

PRESIDENTE. In questo modo la questione sarebbe riservata all'articolo successivo.

SORMANI-MORETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI. Dal momento che è inteso che questo si riferisce alla questione giuridica non ho altro da dire.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Sono modi di possesso, non modi di pesca.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 11 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 12.

La pesca a valle chiusa, serrando cioè gli accessi naturali dalla laguna alla valle, non è permessa, non ostante qualunque titolo o possesso, se non se ne sarà ottenuta licenza dal Prefetto, nella quale saranno determinati i modi e le condizioni della chiusura.

Tale concessione verrà dal Prefetto rilasciata sentito il parere del Genio civile e per la durata di un decennio: scorso il quale cesserà di diritto e si dovrà espressamente rinnovarla.

Alla concessione sarà alligata una descrizione dello stato e delle condizioni delle chiusure e difese già nelle valli esistenti, fatta in concorso degli interessati.

L'annua chiusura di ciascuna valle non potrà iniziarsi prima del 10 aprile di ciascun anno, e la riapertura di essa dovrà essere compiuta al 20 gennaio dell'anno seguente.

La chiusura, di regola, sarà fatta con uno steccato di pertiche o pali della spessezza di non oltre venti centimetri, piantati sui paludi o barene, ai quali si appoggerà una parete di cannicci detti *grisiolo*, serbandò tra i pali tale distanza da lasciare libero uno spazio di non meno di trenta centimetri all'espansione della marea dalla laguna nella valle.

In via eccezionale potrà essere permesso dall'ufficio del Genio civile un altro modo di chiusura nei limiti della necessità per la industria della piscicoltura, purchè sia conforme all'uso diuturnamente osservato in certe località e purchè non ne possa derivare alcun pregiudizio al regime idraulico della laguna od all'igiene.

Il senatore Sormani-Moretti propone che vengano cancellate in quest'articolo le parole dell'ultimo capoverso, dove è detto: « purchè sia conforme all'uso diuturnamente osservato in certe località ».

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Demando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale apprezza le ragioni che mossero il senatore Sermani Moretti, a proporre il suo emendamento. Egli teme che, lasciato l'articolo come è formulato in progetto, rimangano impediti quegli eventuali progressi, per quanto innocui al regime lagunare e alla igiene, che lo studio e la pratica illuminata potrebbero portare nella industria della piscicoltura.

L'Ufficio centrale, desideroso quanto il senatore Sormani dei progressi di tale industria, e per sgomberare dagli animi l'accennata preoccupazione, accetta la soppressione proposta dal senatore Sormani Moretti delle parole « purchè sia conforme all'uso diuturnamente osservato in certe località », se ed in quanto però anche l'onor. ministro accetti tale soppressione.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Demando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Per parte mia non ho nessuna difficoltà di accettare la soppressione dell'inciso testè letto, purchè resti l'ultimo, e cioè purchè non possa derivare alcun pregiudizio al regime idraulico della laguna ed all'igiene.

PRESIDENTE. Si cancellerebbero dunque le parole: « purchè sia conforme all'uso diuturnamente osservato in certe località, ecc. ». Il resto dell'articolo rimarrebbe inalterato.

SORMANI-MORETTI. Demando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI. Ringrazio l'Ufficio centrale ed il ministro di aver accettato la soppressione dell'accennato inciso, secondo la proposta mia, che in brevi parole credo bene giustificare, col'espone un fatto positivo, quasi ad esempio.

Tre o quattro mesi or sono, un gruppo di persone, che si interessano in Venezia degli affari della laguna, furono invitate nella Valserraglia a vedere ed esaminare un recente sistema introdotto dal proprietario per la chiusura delle valli da pesca e da caccia. È fatto ponendo un molinello a palette di legname là dove le fiancheggianti pareti di canniccio grisiole mettono capo ai labirinti o alle così dette *cogolere*. Tale molinello, mosso opportunamente a lasciare libero l'efflusso od il riflusso delle maree, pare

faciliti assai l'esercizio della piscicoltura quale è in uso in quella valle che renda in pari tempo più economica e salda ed opportuna in quel punto la chiusura.

Nessuno di coloro che intervennero meco a quella visita locale trovò da porre innanzi obiezioni, sia dal punto dell'interesse dell'incolumità lagunare, sia da quello della piscicoltura ch'eranvi fra i convenuti degli autorevoli rappresentanti d'entrambi quei talvolta oppo- nentisi interessi e concordi tutti, si convenne che del recentemente introdotto in quella Valserraglia nuovo sistema di chiusura a molinello se ne facesse apposto in un prossimo convegno interregionale indetto a Venezia dalle due Società la *Lombarda* e la *Veneta* di pesca ed acquicoltura.

Sarà qualsiasi il responso dei tecnici. Ma, fosse favorevole per ogni punto di vista, l'ufficio del Genio civile, qualora fosse rimasto in quest'articolo 12, il sopprimendo inciso, non avesse potuto permettere un modo di chiusura non conforme all'uso diuturnamente osservato in certe località, sarebbe stata preclusa la possibilità d'introdurre qualsivoglia anche vantaggiosissima innovazione o novità, e da ora in poi niun uso nuovo, anche migliore anche ottimo, avrebbe potuto farsi diuturno per venire poi ammesso dall'autorità.

Ora appunto basta e bastare deve quanto testè giustamente il ministro intende rimanga stabilito e salvo, ossia che non mai venga dal Genio civile permesso modo di chiusura delle valli da cui possa derivare alcun pregiudizio al regime idraulico della laguna od all'igiene. Tali ultime parole saviissime rimangono intatte e solo va soppresso l'inciso penultimo, il quale, se si lasciasse, sembra che riuscire potrebbe ad impedire qualunque progresso. Nel ringraziare ordunque l'Ufficio centrale ed il ministro della consentita soppressione d'inciso, non per insistere indiscreto, non per dare quasi conferma al detto volgare che l'appetito viene mangiando, ma se non altro per provocar dichiarazioni a maggiore chiarezza e per evitare qualsiasi dubbio, domanderei se non paresse meglio sostituire alle parole: « per la durata di un decennio », le altre: « di decennio in decennio ». Demando semplicemente questo, perchè sembrami possa a qualcuno la dizione dell'articolo quale è, suonare quasi come l'an-

nunzio della fine della concessione spirato il decennio, in via assoluta e definitiva; mentre dicendosi, per esempio, « di decennio in decennio », raggiungerebbe a mio avviso l'identico scopo qui prefissosi dal legislatore e però, intanto, dall'Ufficio centrale.

Insisto su di ciò e mi sono permesso di enunciare questo dubbio, perchè credo che la spiegazione che darà l'Ufficio centrale, potrà, se non altro, rassicurare i timorosi, i quali, interpretando un po' troppo ristrettamente questo inciso, ed allarmandosi di quella frase ricisa « scorso il decennio, cesserà di diritto », potrebbero supporre la concessione s'intendesse soltanto fatta per un solo decennio e quindi possa, senz'altra ragione o titolo, venire ricusata. Nel qual caso, che io pel primo nego possa essere nell'animo dell'Ufficio centrale, avrebbero ragione i proprietari delle valli da pesca e da caccia, se dicessero: tra spada e spada, tra la spada di Alessandro, che taglia il nodo gordiano, e quella di Dionigi, che è tenuta sospesa ad un filo sulla testa di Damocle, preferiamo quella di Alessandro.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Il senatore Sormani sa che per il regolamento del 1841, tuttora vigente, e così pure secondo il regolamento proposto dalle Commissioni nel 1866 e nel 1870, sempre la chiusura era anno per anno permessa: cioè il permesso si doveva domandare annualmente ed annualmente ottenere per poter chiudere le valli.

L'Ufficio centrale ha introdotto la novità del periodo decennale a beneficio e comodo dei vallicultori.

E ciò io dico perchè siano dissipate le preoccupazioni che forse determinarono il dubbio accennato dal senatore Sormani.

La sostituzione domandata dal senatore Sormani nella dizione dell'articolo, mentre potrebbe parere di forma, potrebbe invece toccare la sostanza ed in un punto grave.

La concessione deve rimanere concessione: cioè l'autorità non può essere obbligata alla rinnovazione della concessione, altrimenti si convertirebbe in diritto perfetto del possessore ciò che è soltanto un suo interesse. Certo che anche questo sarà rispettato dall'autorità, la

quale non negherà per capriccio la rinnovazione.

Lungi dal proibirla, l'articolo contempla la rinnovazione. Ciò che non si vuole, è la rinnovazione tacita.

Questo significano le parole dell'articolo, che deve essere espressa la rinnovazione, e che di diritto cessa la concessione precedente allo spirare del decennio. Fermo l'obbligo che occorre una nuova espressa concessione, si usò la parola rinnovazione, per indicare che la durata anche della nuova si è di dieci anni, ma con la osservanza delle formalità prescritte nel seguente capoverso di questo articolo.

La parola rinnovazione, esprime che viene fatta la concessione sotto l'osservanza delle disposizioni di legge per una prima concessione. Quando si fosse detto che la concessione verrà rilasciata dal prefetto di decennio in decennio, avrebbe potuto sembrare che l'articolo contenesse una ingiunzione all'amministrazione, una specie di ordine di rinnovare perpetuamente, cosicchè il permesso decennale della chiusura non fusse che una semplice formalità, che non vi fosse la libertà di concedere o di negare la rinnovazione. Questa libertà deve essere fuori di dubbio dichiarata nell'articolo, e la rinnovazione del tutto rimessa all'apprezzamento dell'amministrazione.

Ma assicurare questa libertà, che è insita nell'esercizio dell'autorità, non deve avere, e non avrà mai, il valore di sostituire alla ragione il capriccio.

Devono persuadersi i vallicultori, che nessun Governo sarà mai guidato dal sentimento anti-economico e anticivile, di voler fare il male della loro industria per il piacere di tormentarla, di volere impedire la chiusura delle valli pel solo gusto di proibire.

Evidentemente l'Amministrazione non si varrà della facoltà di rinnovare quando in qualche caso speciale, o per violazioni o frodi alla legge tramate alla sordina dai possessori o da chi per essi, o per condizioni eccezionali di cose, il fatto dimostrasse che la chiusura fu di danno, o sopravvenisse un eventuale pericolo di danno, per il regime lagunare o per l'igiene.

L'Ufficio centrale, consenziente l'onor. ministro, ha detto, e ripetuto più volte, che la riservata libertà dell'Amministrazione di permettere o di negare qualche cosa alla industria valliva

o alla piscicoltura, non si deve scambiare con l'arbitrio e col dolo da cui potessero essere guidati i suoi agenti, contro i quali tante difese apprestano le leggi amministrative. Ha più volte dichiarato, concorde l'onor. ministro, che altro è la questione di diritto pubblico, nella quale non si può transigere per spogliare lo Stato dei suoi diritti, altro è la questione di fatto. E quanto si deve essere rigorissimi perchè sieno salve e rispettate le massime di diritto pubblico e le eventuali disposizioni che l'autorità fosse per dare, altrettanto abbiamo certezza, che in conformità alle ripetute dichiarazioni dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale, da tutto il Senato approvate tacitamente ma non meno indubbiamente, l'Amministrazione pubblica non sarà mai per valersi delle facoltà che le furono in questa legge riservate, se non dove e quando sarà richiesto dal dovere di togliere e d'impedire, nei limiti di legge, ciò che non sia innocuo all'igiene ed al buon regime lagunare.

Noi crediamo di aver espresso questi nostri sentimenti, che sono a tutti voi comuni, così chiaramente, che oramai tutti gli animi dovrebbero essere tranquilli, ed ogni sospetto bandito.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. L'ho dichiarato più volte ieri: il Governo è equanime nè può essere altrimenti e tiene ad un solo scopo, cioè all'integrità e conservazione della laguna; quindi, quando alcuni provvedimenti si possono prendere nell'interesse dei vallicoltori, perchè negare ad essi l'adempimento di questo dovere da parte del Governo? Prego perciò l'onor. Sormani-Moretti a non insistere nell'altro emendamento da lui proposto.

SORMANI-MORETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI. In coerenza a quanto dichiarai già, che anzitutto e principalmente mi premeva di avere simile dichiarazione, a questa mi acchetò.

SCHUPFER. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHUPFER. Sentendo leggere questo articolo 11 diventato 12, mi è venuto un dubbio. Il capoverso 4 dice che la riapertura della valle dovrà essere compiuta il 20 gennaio. Si tratta

della parola *compiuta*, perchè non vorrei che ne derivasse un trattamento diverso alle valli. Ce ne sono di piccole, le cui chiusure si possono abbattere in brevissimo tempo; ce ne sono anche di molto estese, le cui chiusure richiederebbero un tempo piuttosto lungo per poterle riaprire completamente: onde le prime potrebbero godere dei vantaggi di cui non godrebbero le altre.

Questo è il dubbio.

E avverto un'altra cosa. Ho qui sott'occhio il regolamento del 1841 e anche quello proposto dall'amministrazione dei lavori pubblici sotto la presidenza di Paleocapa. Il primo dice semplicemente che « la chiusura non può cominciare innanzi al 1° maggio, nè protrarsi oltre il mese di novembre ». E il regolamento Paleocapa si esprime press'a poco nello stesso modo, salvo che muta i termini: « L'annua chiusura delle valli è permessa dal 10 aprile al 20 gennaio, ed incombe al regio ufficio del Genio civile di sorvegliare perchè la chiusura non si estenda oltre il tempo e i confini stabiliti ».

Del resto non voglio presentare alcun emendamento, sottopongo soltanto questi miei dubbi all'Ufficio centrale perchè abbia la compiacenza di chiarirli.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*.

Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*.

Se la disposizione del quarto paragrafo dell'articolo in esame solamente oggi ha richiamato l'attenzione dell'egregio amico e collega Schupfer, questo non è avvenuto per gli egregi signori che hanno rivolte le loro petizioni al Senato. Essi infatti, dopo aver domandato che l'apertura delle valli venisse in generale ingiunta soltanto per il tempo dal 1° febbraio al 16 aprile, chiesero che alla data del 1° febbraio fosse sostituita quella del 15 febbraio per le valli che hanno un'apertura fino a 1000 metri, e quella della fine febbraio per le valli che hanno un'apertura maggiore. (Petizione del 1899, pag. 15).

Non ci giunge quindi nuova la domanda, contenuta nella proposta del senatore Schupfer, di un diverso trattamento da farsi alle valli a seconda della maggiore o minore apertura delle valli stesse; e ciò perchè altrimenti non sarebbero eguali per tutte gli oneri della legge.

La ragione per cui non è possibile tener

conto di questa domanda, con la quale si vorrebbero prolungati i termini della chiusura e diminuiti quelli dell'apertura delle valli è questa che il nostro progetto assai più del regolamento vigente prolungò il tempo di chiusura e restrinse al minimo possibile quello di apertura.

Il regolamento vigente permette la chiusura dal 1° maggio al 30 novembre: il progetto dal 10 aprile al 20 gennaio. Sono 70 giorni di più per anno durante i quali la valle non è aperta al libero corso delle acque.

Non si può prostrarre ulteriormente il termine della riapertura senza esporsi a pericoli, e perdere l'occasione di alte e benefiche maree. Una volta che abbiamo portato la concessione del tempo di chiusura al massimo possibile di favore per i possessori, chi fra essi ha la valle di maggiore apertura, o applicherà maggior numero di persone per fare nello stesso tempo il richiesto lavoro, odovrà cominciare le opere e di chiusura e di apertura un po' prima. Sarebbe poi anche strano per la mal invocata eguaglianza giuridica, che la nostra legge, innovando tutte le precedenti, graduasse il tempo proporzionatamente alla grandezza dell'apertura delle valli a metri ed a giorni!

Non possiamo toccare i termini concessi; altrimenti facendo, si andrebbe contro un principio indispensabile per la conservazione della laguna.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Anche io prego da mia parte il senatore Schupfer a voler rinunciare a questa sua proposta.

Come ha detto testè il presidente dell'Ufficio centrale, l'epoca della chiusura cominciava dal 1° maggio, e la riapertura doveva essere compiuta al 31 dicembre, ed ora si è portata al 10 aprile ed al 20 gennaio, cioè si è accresciuto questo periodo di giorni 41.

Ed aggiungo che queste proposte furono comunicate alla Commissione centrale della pesca presso il Ministero di agricoltura, e la Commissione suddetta ha approvato tanto i limiti della chiusura al 10 aprile, quanto quelli della riapertura per il 20 gennaio; perciò vi sono giorni 41 di più concessi da questo progetto di legge, mentre prima era, come dissi, il 1° maggio e il 31 dicembre.

SCHUPFER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHUPFER. Dichiaro subito che, dopo le spiegazioni avute dall'Ufficio centrale e dall'onor. ministro dei lavori pubblici, non insisto.

Io non aveva presentato un emendamento; ma sollevato dei dubbi e credevo che, come l'Ufficio centrale aveva accettato i termini del regolamento Paleocapa, avrebbe potuto accettarne anche la dizione.

Ripeto che non insisto.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Propongo che nel quinto paragrafo si dica « grossezza » non « spessezza »; e che al secondo paragrafo invece di dire: « e si dovrà espressamente rinnovarla » si dica invece: « la sua rinnovazione dovrà essere espressa ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 12 con le modificazioni proposte dai senatori Sormani-Moretti e Pellegrini:

#### Art. 12.

La pesca a valle chiusa, serrando cioè gli accessi naturali della laguna alla valle, non è permessa, non ostante qualunque titolo o possesso, se non se ne sarà ottenuta licenza dal prefetto, nella quale saranno determinati i modi e le condizioni della chiusura.

Tale concessione verrà dal prefetto rilasciata sentito il parere del Genio civile e per la durata di un decennio: scorso il quale cesserà di diritto e la sua rinnovazione dovrà essere espressa.

Alla concessione sarà alligata una descrizione dello stato e delle condizioni delle chiusure e difese già nelle valli esistenti, fatta in concorso degli interessati.

L'annua chiusura di ciascuna valle non potrà iniziarsi prima del 10 aprile di ciascun anno, e la riapertura di essa dovrà essere compiuta al 20 gennaio dell'anno seguente.

La chiusura, di regola, sarà fatta con uno steccato di pertiche o pali della grossezza di non oltre venti centimetri, piantati sui paludi o barene, ai quali si appoggerà una parete di cannicci detti *grisiolo*, serbando tra i pali tale distanza da lasciare libero uno spazio di non

meno di trenta centimetri all'espansione della marea dalla laguna nella valle.

In via eccezionale potrà essere permesso dall'ufficio del Genio civile un altro modo di chiusura nei limiti della necessità per la industria della piscicoltura, purchè non ne possa derivare alcun pregiudizio al regime idraulico della laguna od all'igiene.

Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 12 così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

### Art. 13.

È assolutamente proibito ogni lavoro di terra o legname avente lo scopo di rincalzare il piede delle grisiole o di fare la chiusura delle Valli più forte con cavallotti, argini, ridossi di terra, zolle od altro, e d'interrompere in alcun altro modo il corso dell'acqua nei canali, ghebbi, loro cime e code.

Per gli argini che attualmente esistono, lungo il perimetro delle valli, ed anche per le semplici riparazioni al piede delle grisiole, si osserverà la disposizione dell'art. 4: fermo in ogni caso l'obbligo, a carico dei possessori o detentori, di mantenere aperto l'accesso della valle all'espansione ed al libero movimento dell'acqua marina o fra la laguna ed il recinto della valle stessa.

Il senatore Schupfer ha presentato un emendamento da aggiungersi alla prima parte; esso è il seguente:

« Soltanto nelle località più esposte potrà con licenza del genio civile fortificarsi il piede delle grisiole in modo da renderle atte a resistere alle burrasche, purchè il materiale, che serve a questo scopo, non sia poi, quando si toglie la chiusura, disperso nella laguna o d'impedimento al libero corso delle acque, nè serva di base alla formazione di nuovi argini ».

Il senatore Schupfer ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SCHUPFER. Siccome credo che questo emendamento sia accettato anche dall'Ufficio centrale, salvo qualche ritocco di forma, così, per non tediare ulteriormente il Senato, mi rimetto completamente a ciò ch'esso ha deliberato.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'emendamento del collega Schupfer, quale è formulato, l'Ufficio centrale non può accettarlo. Però, possiamo ammetterne il concetto fondamentale, purchè l'articolo ponga in rilievo alcune circostanze essenziali: l'una che il permesso venga dato non dal Genio civile, ma esclusivamente, e con norme di caso in caso stabilite, dal prefetto, per l'armonia con le altre disposizioni del progetto, e sentito l'ufficio del Genio civile; che il permesso sia annualmente domandato e concesso annualmente; che all'espri di ogni concessione annuale, venga a spese del concessionario asportato il materiale adoperato a fortificare il piede delle *grisiole*, e trasportato nei modi e nei luoghi che l'ufficio del Genio civile sarà per indicare: e che questo eccezionale permesso possa darsi nel caso soltanto che non sia possibile di costruire in ritiro l'opera provvisoria di chiusura della valle.

Proponiamo perciò i seguenti nuovi paragrafi che diverranno secondo e terzo dell'art. 13.

« Soltanto nelle località più esposte all'alte maree ed ai venti, e quando non sia possibile costruire in ritiro l'opera provvisoria di chiusura della valle, potrà il prefetto, sentito il Genio civile, permettere annualmente che sia fortificato il piede delle grisiole con le deroghe al disposto del precedente paragrafo che siano indicate nell'autorizzazione prefettizia ».

« Il materiale che avrà servito allo scopo, quando vien tolta la chiusura sarà trasportato a cura ed a spese dell'autorizzato, e sotto vigilanza del Genio civile, nella località da questo indicata o permessa ».

Spero che il senatore Schupfer accetterà questa nostra proposta in sostituzione del suo emendamento.

SCHUPFER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHUPFER. Ho già dichiarato che, siccome conoscevo la nuova forma, che l'Ufficio centrale aveva dato al mio emendamento, e anche mi era nota la buona disposizione dell'onor. ministro dei lavori pubblici, che ringrazio, così non avrei avuto alcuna difficoltà di accettarla. Ripeto che l'accetto.

PRESIDENTE. Il signor ministro consente?

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Consento.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, d'accordo col senatore Schupfer, è il seguente:

« Soltanto nelle località più esposte alle alte maree ed ai venti e quando non sia possibile di costruire in ritiro l'opera provvisoria di chiusura delle valli, potrà il prefetto, sentito il genio civile, permettere annualmente che sia fortificato il piede delle grisiolo, come deroga al precetto di questo paragrafo, e che sia indicato, nell'atto di autorizzazione prefettizia, il materiale che avrà servito allo scopo. Quando viene tolta la chiusura sarà trasportato a spese e cura dell'autorizzato e sotto la vigilanza del genio civile nella località da questo indicata o permessa ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 13 con le modificazioni proposte; lo rileggo:

#### Art. 13.

È assolutamente proibito ogni lavoro di terra o legname avente lo scopo di rincalzare il piede delle grisiolo o di fare la chiusura delle Valli più forte con cavallotti, argini, ridossi di terra, zolle od altro, e d'interrompere in alcun altro modo il corso dell'acqua nei canali, ghebbi, loro cime e code.

Soltanto nelle località più esposte alle alte maree ed ai venti, e quando non sia possibile di costruire in ritiro l'opera provvisoria di chiusura della valle, potrà il prefetto, sentito il Genio civile, permettere annualmente che sia fortificato il piede delle grisiolo con le deroghe al disposto del precedente paragrafo che siano indicate nell'autorizzazione prefettizia.

Il materiale che avrà servito allo scopo, quando viene tolta la chiusura, sarà trasportato a cura ed a spese dell'autorizzato, e sotto la vigilanza del Genio civile, nella località da questo indicata o permessa.

Per gli argini che attualmente esistono, lungo il perimetro delle valli, ed anche per le semplici riparazioni al piede delle grisiolo, si osserverà la disposizione dell'art. 4: fermo in ogni caso l'obbligo, a carico dei possessori o

detentori, di mantenere aperto l'accesso della valle all'espansione ed al libero movimento dell'acqua marina o fra la laguna ed il recinto della valle stessa.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti questo articolo 13 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 14.

È vietata, nei fini del regime lagunare, l'immissione nelle valli di fili d'acqua dolce estratti dai canali o fiumi che circondano la laguna, salvochè nello scopo di vivificarle per favorire la piscicoltura.

Questa disposizione è applicabile anche alle valli che trovansi ora nel legittimo possesso di simigliante immissione.

A quelle valli che non hanno simile possesso non potrà concedersi la derivazione dalle autorità competenti, se non in seguito di favorevole avviso del prefetto di Venezia, che sentirà sempre il parere del genio civile, e sorgendo questione su la quantità dell'acqua in relazione al bisogno, dovrà pur sentire il parere della Commissione regionale per la pesca.

Gli utenti delle erogazioni antiche e nuove saranno obbligati a mantenere i canali, le chiaviche ed ogni manufatto in condizioni da evitare qualsiasi danno al regime lagunare.

(Approvato).

#### Art. 15.

I consorzi di scolo ed i proprietari dei terreni che versano le loro acque nella laguna, sia naturalmente sia mediante macchine elevatorie, hanno l'obbligo di tenere espurgati ed escavati i loro canali emissari in laguna dagli interrimenti prodotti dall'immissione delle loro acque.

Il senatore Schupfer a quest'articolo propone il seguente emendamento: « ... hanno l'obbligo di tenere espurgati ed escavati " i canali emissari " in laguna dagli interrimenti prodotti dalla immissione delle loro acque ».

Il senatore Sormani-Moretti opina che sarebbe meglio dire: « rispettivi canali emissari ».

Inoltre il senatore Schupfer propone la seguente aggiunta:

« Le acque degli scoli di terraferma che rechino danno all'igiene ed alla vallicoltura saranno incanalate fin oltre le valli, tra le quali scorrono, o fin dove esse possono arrivare chiarificate ».

Il senatore Schupfer ha facoltà di parlare per svolgere il suo primo emendamento.

SCHUPFER. Il primo emendamento riguarda una questione semplicemente di forma.

Io l'ho proposto perchè non si credesse che, con la parola *loro*, i canali potessero considerarsi come una proprietà dei terrafermieri che versano le loro acque nella laguna. Ho proposto che si cancelli la parola *loro* appunto per evitare una questione di proprietà.

Se l'Ufficio centrale entra in quest'ordine di idee, io mantengo il mio emendamento, altrimenti non insisto.

PRESIDENTE. Si dovrebbe dire « canali emissari » semplicemente o « rispettivi canali emissari? ».

PELLEGRINI, presidente dell'Ufficio centrale. Accettiamo la parola « rispettivi ».

PRESIDENTE. Allora diremo « rispettivi canali emissari ».

Il senatore Schupfer ha facoltà di parlare per svolgere l'aggiunta da lui proposta.

SCHUPFER. Quanto al secondo emendamento od aggiunta, io sono intimamente convinto che sarebbe opportuno di prendere un provvedimento relativo agli scoli di terraferma, sia per la incolumità della laguna sia anche per ragioni igieniche che ho ampiamente svolte nei due discorsi che ho fatto al Senato, e per gl'interessi dell'industria valliva.

Riconosco però che la questione, che ci sta davanti, è una questione eminentemente tecnica, e che appunto i tecnici non si sono ancor messi d'accordo.

Alcuni vorrebbero condurre quegli scoli dalla terraferma, mediante canali, arginati o no, fino alla laguna viva, dove la marea, nel riflusso, avrebbe potuto prenderli e trascinarli al mare.

Altri invece, preoccupati del fatto che si verrebbero a portare nella vicinanza delle città e delle isole, e ciò potrebbe deteriorarne le condizioni igieniche, proporrebbero di fare un

canale il quale li conducesse direttamente al mare.

Ed anch'io sarei d'avviso che quest'ultimo partito sarebbe il migliore; ma siccome si tratta di una questione eminentemente tecnica, mi sono persuaso che il Senato non sia il luogo più adatto, dove si possa risolvere. Sicchè, ritiro il mio emendamento, ma insieme raccomandando all'onor. ministro dei lavori pubblici, così geloso degli interessi lagunari, che intanto inizi degli studi in proposito per vedere quale dei due si stimi sia il più opportuno, e vi provveda poi nel più breve tempo possibile. Ripeto che l'azione di questi scoli è sotto ogni aspetto disastrosa.

Credo poi che anche l'Ufficio centrale non avrà alcuna difficoltà di entrare in quest'ordine d'idee; e tanto meglio se verrà formulare un ordine del giorno, che le affermi più efficacemente.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Io, a proposito di quest'articolo, vorrei sapere perchè tanta rigidità in riguardo alle valli e perchè così poca in riguardo agli scoli.

È stato discusso se ci fosse antagonismo fra gli interessi della laguna e quelli della terraferma e si può discutere in quanto all'animosità dei contendenti; ma l'antagonismo è nella natura delle cose. Oggi spira in Italia il vento alle bonifiche e un vento così forte, che, qui, nelle condizioni finanziariamente così difficili, ci ha fatto votare duecento milioni per questo titolo.

Dunque, bonifiche ora su tutta la linea. Che cosa vuol dire bonifica? Vuol dire immissione di scoli e di acque torbide.

E, siccome è opinione del Governo che la laguna debba essere il bacino di scolo della terraferma, così ne viene per conseguenza, che quello che ha fatto il Brenta rapidamente in pochi anni, fino al segno di doverlo divertire per salvare Venezia, lo faranno le bonifiche della terraferma; sarà questione di tempo, ma è una legge inesorabile. Mentre che per le valli, dove non vi è spostamento di terreno perchè per se stesso qualunque sia il regime di una valle di pesca non porta nuovo materiale, non fa che spostarlo e gli spostamenti sono mobili e passeggeri, il male che possono

fare queste valli da pesca è molto limitato, talmente che le valli di pesca esistono nella Venezia da epoca immemorabile e questo non ha impedito a Venezia di mettere in mare le più grosse flotte del suo tempo, e l'onorevole relatore ha detto che la laguna funziona benissimo. Ma le flotte della Repubblica non hanno mai convissuto colle bonifiche, questo è un fatto nuovo.

Ora questo fatto nuovo che è logico, inevitabile e cioè dello scarico dalla terra ferma in un paese naturalmente, per le condizioni delle terre circostanti, paludoso deve essere necessariamente a carico della laguna; e lascio a voi giudicarne le conseguenze.

Sono materie difficili a trattarsi, quando non si è tecnici, ma si capisce *a priori* che il pericolo più grosso della laguna deve venire dagli scoli anzichè dalle valli di pesca.

Ora per questi scoli in questa legge non v'è provvedimento di sorta, cioè ve ne è uno nell'art. 5, una breve disposizione che dice troppo per dire qualche cosa. Dice in modo assoluto che è proibito:

« e) condurre in laguna acque torbide o chiare oltre alle acque dolci di fiume o di scolo, che vi entrano naturalmente, o per esservi state ».

La Commissione ha aggiunto: « *finora* condotte con apposite concessioni e salvo il disposto dell'art. 13 ».

Questo articolo ha l'aria piuttosto di una disposizione per regolare le acque di spurgo di un villaggio che non di contenere la soluzione di un problema grosso come è quello della laguna, che non si può trattare con una frase che dice troppo per dire qualche cosa.

Bisogna saper grado alla Commissione, la quale si vede che nel fondo dell'animo aveva l'intenzione con quella parola di precludere la via ad altre concessioni.

Ma dubito che a dei bisogni, a delle combinazioni così vaste quel *finora* abbia una forza da divenire un ostacolo, e credo che quella parola rimarrà lì ad onore della Commissione per dimostrare le sue intenzioni e nulla più.

Ora però viene l'articolo 14 in cui quella parola non è più ripetuta.

L'art. 14 dice semplicemente:

« I consorzi di scolo ed i proprietari dei terreni che versano le loro acque nella laguna, sia naturalmente, sia mediante macchine ele-

vatorie, hanno l'obbligo di tenere espurgati ed escavati i loro canali emissari in laguna dagli interrimenti prodotti dall'immissione delle loro acque ».

Qui non c'è *finora* e questa è la verità e il vero pensiero del Governo e lo scolo dei terreni circostanti nella laguna che si regola ma non s'impedisce.

Dunque, secondo questo articolo, si possono scolare nella laguna tutte le bonifiche limitrofe a condizione di tenere puliti i canali. Frase molto platonica, della esecuzione della quale non so chi ne assumerebbe la responsabilità.

Ora, a parte ciò, in questo articolo sarebbe opportuno, se l'intenzione della Commissione fosse persistente, si dicesse che i consorzi di scolo ed i proprietari dei terreni che « in forza di concessioni già ottenute » versano le loro acque.

Questo sarebbe logico per mettere questo articolo in armonia col famoso *finora* dell'art. 3. Ma occorre altresì trovare il modo, se non di risolvere, per lo meno di porre questa grave questione.

È mia convinzione che piuttostochè fare una legge per la laguna di Venezia senza occuparsi dei terreni circostanti, è meglio non farla, poichè altrimenti si farebbe molto rumore per niente.

Già si sono offesi molti interessi; avete fatto delle durezza che a molti è costato della pena il votare; ora, se tutto questo dovesse approdare a qualche cosa di efficace, meno male; ma, se è vero che la laguna di Venezia deve essere il bacino di scolo dei terreni circoscriviti, questa legge, com'è, tanto è farla che non farla. La questione grossa è qui.

Nè questa questione può essere risolta da noi, poichè ci vogliono i tecnici, ed anche questi a tal riguardo sono divisi; ma è certo che non si può fare una legge per la laguna di Venezia senza toccare a questo punto.

E perciò, e in questo intendimento, io faccio due proposte che sottometto alla Commissione.

La prima, cui ho già accennato, e, cioè, che che fossero introdotte in questo articolo le parole « che versano le loro acque per effetto di concessioni già ottenute ». E questo sarebbe già un passo che dovrebbe poi condurci a quella che io proporrei dopo. Ossia mi pare che con un ordine del giorno si debba pregare il Go-

verno a studiare questa quistione profondamente, e finchè non la studia, a risparmiare per quanto è possibile di dare ulteriori concessioni.

Mi pare che la questione da me posta al Senato sia così chiara che non abbia bisogno di essere ulteriormente dimostrata.

Se quindi la mia proposta prima verrà accettata dalla Commissione, allora mi riservo, allorchè si tratterà degli ordini del giorno, di fare la seconda.

Se poi la Commissione, che tanto s'è mostrata tenera per le valli, altrettanto si mostrasse indifferente per gli scoli, e non si arrendesse alla mia preghiera, in questo caso io non intenderei di affrontare di nuovo una lotta, mi riserberei di deliberare fra me e me sul voto da dare alla legge, parendomi che la sua utilità divenga molte problematica.

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. Dovrei lasciar da banda i rimproveri che ci sono venuti dall'illustre senatore Vitelleschi, ma pur qualche cosa convien dirne.

Quanto a vedere se noi ci siamo occupati o no della terraferma e degli scoli di terraferma, credo facciano fede delle cure e preoccupazioni nostre sul riguardo più brani della relazione, ed anzi appositi capitoli della storia. Noi abbiamo fino rimproverato al progetto ministeriale ciò che il senatore Vitelleschi rimprovera a noi...

VITELLESCHI. Io non rimprovero nessuno.

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. ... noi abbiamo fin posto la questione proprio come la pone il senatore Vitelleschi; cioè, trattandosi di una legge, la quale mira a divenire la conservatrice, la tutrice e l'ordinatrice della laguna, possiamo noi limitarci alle sole valli, oppure dobbiamo procedere a stabilire od almeno chiedere al Governo provvedimenti i quali o tolgano o mitigino tutti gli altri sconci che sono nella laguna?

E questa questione crediamo di avere scrupolosamente trattato e nel miglior modo risolta, dopo lunghi studi.

Tutto stava nel determinare che cosa si potesse fare. Dinanzi a noi erano le valli, gli scoli e tanti altri fatti.

Quale è stata la nostra opera? Quella di vedere appunto qual rimedio adottare per uno dei casi, quale pel secondo e quale pel terzo. Nel che la norma è stata che, quando poco fa si poteva per uno dei casi, ciò non dovesse impedirci di occuparci di quelli i quali più si prestano ai nostri studi, alle nostre osservazioni, ai nostri provvedimenti.

E ciò posto, una volta che gli scoli vengono in laguna, o naturalmente o per concessioni, le quali noi non possiamo annullare con un articolo di legge, la conseguenza logica necessaria era ed è che i provvedimenti nostri dovessero avere a base il rispetto dei diritti relativi a tali fatti.

Quanto poi a ciò che ha detto il senatore Vitelleschi, che la questione degli scoli nella laguna riproduca quella che dovè farsi pel Brenta, osservo innanzi tutto che scoli in laguna sono da antico tempo e mai furono cagione di timore sì serio e grave, e pur quando altri se ne aggiunsero. E ciò è naturale perchè tra cotesti modesti canali ed il Brenta corre una incommensurabile distanza.

Quindi, stia egli sicuro che niun eguale gravissimo danno avverrà.

Ad ogni modo, noi teniam per fermo che ogni opera dev'essere diretta a fare che gli scoli, che sopravvengono in laguna, possano essere subito invasi e presi dalla marea, e quindi tratti da essa con celerità al mare.

Questo è l'unico rimedio in questa materia: qualunque altro riuscirebbe vano e d'impossibile esecuzione.

Due sono pertanto gli emendamenti sul riguardo. L'uno, quello proposto dal senatore Schupfer, il quale oggi però è venuto a fare delle sapienti riflessioni, ritirando l'emendamento stesso e concludendo: « è una questione tecnica, raccomando al Governo di studiarla ». E noi ci uniamo alla sua raccomandazione, onde si studi pure la questione; comunque, senza essere tecnici, ripetiamo che quello proposto sarebbe un modo non di risolvere la questione, ma di aggravare i danni della laguna.

L'onorevole collega Vitelleschi, poi, diceva: « Io vorrei che per lo meno si ponesse un ostacolo a nuove immissioni d'acqua nella laguna, per effetto di nuove concessioni ». E come egli ha trovato che qualche cosa vi era nel nostro disegno di legge, alla lettera e dell'art. 3,

così egli conviene che la Commissione abbia intraveduto la necessità di qualche cosa di simile a ciò che egli desidera, tanto che ha aggiunto per far che questa disposizione avesse un maggior vigore, anche la voce *finora*. Ma pure ei crede che così essa non giungesse fino al punto di vietare o d'impedire le nuove concessioni.

Ma io faccio riflettere all'onorevole collega, che le cose discorse in una relazione e le osservazioni speciali di essa sugli articoli, specialmente quando si dà ragione di un mutamento o modificazione che si faccia all'articolo di un disegno ministeriale, di certo devono avere il loro valore.

Ora le nostre osservazioni intorno all'art. 3 del disegno di legge della Commissione rispondente all'art. 2 del disegno ministeriale, si esprimono così:

« Pur tiene alla forma la parola *finora* aggiunta alle disposizioni della lettera *e*. Mentre già nell'espressione di questa lettera sta il concetto che neppure per future concessioni altre acque si possano condurre in laguna. Onde l'aggiunta del *finora* mira soltanto a calmare ogni apprensione, e per fine a clamori per quanto vani ».

E ciò posto non è chiaro che non abbiamo autenticamente stabilito che già nel disegno ministeriale è lo stesso concetto del senatore Vitelleschi, e quindi abbiamo creduto che col *finora* questo concetto rimanesse meglio ribadito?

Questo, quanto alla prima proposta.

Quanto alla seconda, cioè raccomandare al Governo che studi affinché questi scoli dei consorzi producano sempre minor danno, ove questo non sia possibile completamente evitare, credo che noi già abbiamo nel nostro ordine del giorno quanto il collega Vitelleschi richiede; anzi parmi che, mettendo a riscontro l'art. 14, di cui dianzi abbiamo discusso, coll'ordine del giorno, meglio ancora riescano appagati i suoi voti.

Nel primo si fa obbligo a coloro che hanno scoli in laguna di tenere in buono stato i canali rispettivi, onde con le loro acque torbide non accrescano gli interrimenti, mentre poi nell'ordine del giorno abbiamo, se non invitato, incitato il Governo ad esercitare rigorosa ed assidua la sua azione, affinché gli scoli non

producano ulteriori danni alla laguna ed ai terreni ed i consorzi mantengano in buono stato i rispettivi canali emissari, non che i margini dei loro terreni confinanti con la laguna.

Quanto poi al determinare fino a che punto possa arrivare l'azione del Governo, posto che gli si dia un impulso in termini generali, questo pare a me tocchi a quella parte tecnica, di cui parlava anche il collega Schupfer, la quale naturalmente non può essere trattata da noi (nel che conveniva anche il nostro collega Vitelleschi) ed invece rimaner deve affidata al Governo, nel senso che egli, in base di tutti gli studi e delle diverse proposte che gli verranno fatte dai tecnici, potrà provvedere nel miglior modo che si conviene.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Per quanto riguarda la raccomandazione fattami dall'onor. senatore Schupfer, gli ho fatto rilevare testè che la sua proposta, allo stato attuale delle cose, sarebbe disastrosa, mi perdoni la parola, poichè il fatto che egli accenna nella proposta, che poi ha ritirata, e di ciò lo ringrazio, il fatto cioè dell'incanalamento delle acque degli scoli di terraferma, che rechino danno all'igiene e alla vallicoltura fin oltre le valli tra le quali scorrono e fin dove esse possano arrivare chiarificate, qualora ciò avvenisse, sarebbe un danno veramente grave per l'igiene, perchè si avvicinerrebbero gli scoli agli abitati, mentre che poi la pratica prova che gli scoli attuali sono sistemati in laguna nel miglior modo possibile, tenendo conto di tutti gl'interessi.

Ad ogni modo studierò la sua raccomandazione e solo mi son permesso fin d'ora di fare queste osservazioni nell'interesse della stessa igiene che l'onorevole senatore vuole tutelata.

Circa le osservazioni fatte dal senatore Vitelleschi mi associo a quanto gli ha risposto il relatore e fin d'ora posso assicurarli che, nel caso di nuove concessioni, siccome lo scopo di questa legge è la conservazione e l'incolumità della laguna, il Governo non accorderà nuove concessioni, le quali non farebbero che accrescere quegli scoli che costituiscono un pericolo o arrecano danno alla laguna.

VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Dovrei concludere dalle parole del relatore e del ministro che le mie proposte fossero accettate, ma viceversa non le hanno accolte.

Cominciamo dalla prima parte...

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. La prima proposta è accettata.

VITELLESCHI. ... Il relatore ha detto che egli si è espresso in tutta la relazione in quel senso. Ma, onor. relatore, ho troppa lunga esperienza per sapere che fra 15 giorni di tutto quello che è detto nella relazione, e pur troppo anche degli ordini del giorno (ma meno male di questi) resta quello che resta.

Ora pare all'onor. relatore, che è animato dagli stessi miei sentimenti, pare all'onor. relatore di aver provveduto a questa grave questione con la sua relazione?

Egli è troppo pratico delle cose di questo mondo per credere che la mia prima proposta domandava che fosse introdotto nell'art. 14 una qualche parola che accennasse a esclusioni di nuove concessioni.

Io avevo proposto una formula, l'Ufficio centrale ne può proporre un'altra; ma credo che sarebbe opportuno di ripetere il concetto che le concessioni in esso contenute si intendono soltanto per le concessioni finora avvenute, lo che implica in sè stesso che non ve ne siano delle altre.

Fin qui si tratta di provvedimenti negativi. Ma ancora questo non basterebbe, perchè in sostanza chi ci garantisce, finchè la questione non sarà radicalmente risolta, che per la forza stessa delle cose non se ne accorderanno in avvenire?

Allo stato attuale non si faranno, ma dell'avvenire nessuno può garantire.

Anche qui riconosco che non si può andare fino al divieto, ma si può andare fino ad un invito perchè questa questione sia possibilmente risolta.

È una questione tecnica che non possiamo risolvere noi qui, su due piedi, ma si può dire al Governo: studiate il modo di risolverla. E si può anche aggiungere una raccomandazione perchè, fino a che non sia risolta, non si ripetano altre concessioni.

Tutto questo l'onor. ministro lo ha detto. Ma egli sa che cosa contano le parole.

Nessuno legge i resoconti, è come non ci fossero. Gli ordini del giorno valgono poco anch'essi, però sono un documento e risorgono tutte le volte che la questione si agita, e resta il documento che attesta come il Senato se ne sia già occupato, e resta il documento che il Senato questa questione la intese e l'ha posta. Quindi è perciò che io, d'accordo con qualche altro collega, avevo immaginato un ordine del giorno da aggiungere a quello presentato dalla Commissione che si esprimerebbe in questi termini. Dichiaro però che ai termini non ci teniamo. Il senso sarebbe questo:

« Il Senato, riconoscendo la necessità (o l'opportunità) che le acque dei consorzi di scoli non sbocchino in laguna, invita il Governo a studiare i mezzi opportuni per raggiungere quello scopo ».

Non si può fare un ordine del giorno più platonico; ma esso attesta però che il Senato della cosa se n'è occupato.

Poi continuerebbe:

« Confidando che frattanto saranno regolate con opportune norme le concessioni già fatte e non si permetteranno nuovi scoli, e che si aumenti il volume di acqua di quelle esistenti ».

Quest'emendamento è molto platonico, lo riconosco, ma mi pare che sia di convenienza elementare, che, discutendosi una così grossa questione in Senato, resti un documento che il Senato se ne occupò, e un invito al Governo ad occuparsene. Meno di questo non si può fare.

Io non mi sarei associato alla proposta di introdurlo nella legge, perchè conosco che allo stato della questione non ci è che fare. È una questione complessa e ha bisogno di essere studiata dai tecnici e chi sa se anche questi riesciranno a risolverla, ma da questo ad abbandonarla vi è differenza.

Io invito il Senato a pensarvi, perchè, quando si ha la fortuna di possedere negli scrigni un gioiello come Venezia, bisogna mostrarsi degni di saperlo mantenere. Badino, anche come utile pratico, la bellezza, il credito, la reputazione di Venezia pesano per lo meno quanto la bonifica dei terreni circostanti. (*Approvazioni*).

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Con grato animo ringrazio il senatore Vitelleschi delle nobili parole dette e dei sentimenti espressi a lode ed a favore di Venezia. Lo ringrazio anche di avere, in unione al collega Schupfer, nuovamente richiamata l'attenzione del Governo sulle misure da prendere perchè la laguna non sia, per quanto è possibile, danneggiata dagli scoli. L'Ufficio centrale ha ripetuto un momento fa, per bocca dell'onor. suo relatore, quanto sta scritto nella relazione. L'Ufficio centrale riconosce l'importanza della condotta degli scoli: ma ha ritenuto, e ritiene, che non si possa in questo progetto di legge occuparsene, sia per non ritardare l'adozione dei provvedimenti urgenti e necessari contenuti nel disegno di legge, sia perchè si tratta d'una questione non ancora definitivamente studiata, nè concordemente dai tecnici risolta; e che quando lo fosse, avrà bisogno di essere in progetti particolari di lavoro concretata.

Premesso questo, l'Ufficio centrale crede che per soddisfare al desiderio dei proponenti circa una connessione più palese fra l'articolo 15 che discutiamo e l'art. 3, lett. E, si potrebbe modificare l'art. 15, dicendo:

« I consorzi di scolo e i proprietari dei terreni che nei limiti della eccezione stabilita dall'art. 3, lett. E, versano le loro acque nella laguna, sia naturalmente, sia mediante macchine elevatorie, ecc. ».

Non si può parlare solamente di scoli di bonifica, inquantochè l'articolo riguarda anche gli scoli naturali, ed oltre i presenti anche gli avvenire. Per tutti vale l'obbligo di conservare i canali come dice l'articolo. Mi pare che con l'aggiunta proposta sia soddisfatta la prima parte dei desideri dei senatori Vitelleschi e Schupfer. Vengo alla seconda.

L'ordine del giorno, proposto dalla Commissione, suonava così:

« Il Senato confida che il Governo provvederà efficacemente affinchè i Consorzi mantengano in buone condizioni idrauliche e d'igiene così i propri territori confinanti con la laguna, come i canali rispettivi che vi sboccano ».

A questo si vorrebbe aggiungere un altro ordine del giorno.

Se il senatore Vitelleschi non fa opposizione, si potrebbe, invece di fare un terzo ordine del giorno separato, aggiungere, a quello suespo-

sto dall'Ufficio centrale il nuovo desiderio. Ma aggiunta, od ordine del giorno in sè, è cosa secondaria.

Non avendo sott'occhi il testo preciso dell'ordine del giorno del senatore Vitelleschi, l'Ufficio centrale si riserva di pronunziarsi definitivamente intorno ad esso, e di dire se trovi più opportuno di coordinarlo e di aggiungerlo all'ordine del giorno già stampato nella relazione dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Dunque l'art. 15, secondo la nuova proposta, sarebbe così concepito:

« I consorzi di scoli ed i proprietari dei terreni che nei limiti dell'eccezione stabilita nell'art. 3 lettera E, versano le loro acque nella laguna, sia naturalmente, sia mediante macchine elevatorie, hanno l'obbligo di tenere espurgati ed escavati i loro canali emissari in laguna dagli interrimenti prodotti dall'immissione delle loro acque ».

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Precisamente.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. L'eccezione testè proposta dall'Ufficio centrale riguarda appunto le concessioni finora accordate di cui alla lettera E dell'art. 3.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Non vi è equivoco possibile nella dizione proposta sui limiti della eccezione stabilita dall'articolo 3, lettera E, il quale suona così:

« È vietato condurre in laguna acque torbide o chiare, oltre, cioè ad eccezione, alle acque dolci di fiume o di scolo che vi entrano naturalmente o per esservi state finora condotte per apposite concessioni ».

Tanto l'uno che l'altro articolo, il 3 ed il 15, comprendono le stesse acque di scolo che formano oggetto della eccezione al divieto, cioè le acque di scolo così naturale che artificiale...

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Ma quelle che discendono naturalmente non sono comprese nelle eccezioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'art. 15 nella nuova formola che ho testè letta.

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1899

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Dell'ordine del giorno proposto dai senatori Vitelleschi e Lucchini parleremo più tardi, quando si discuteranno gli altri ordini del giorno proposti dall'Ufficio centrale.

Art. 16.

La salina di S. Felice sarà soppressa nel 1907 al termine dell'attuale contratto di concessione; e la sua superficie sarà ridonata alla libera espansione della marea.

(Approvato).

Art. 17.

Ogni contravvenzione alla presente legge sarà, dall'autorità giudiziaria competente, punita con multa nei limiti stabiliti nell'art. 19 del Codice penale e secondo le norme contenute nel libro primo del codice stesso. Sono inoltre applicabili alla contravvenzione stessa gli articoli 376, 377 e 378 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sulle opere pubbliche.

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Schupfer propone un emendamento, che consiste nell'aggiungere dopo le parole « nei limiti » le altre « dalle dieci alle mille lire » e sopprimere le parole « stabiliti nell'art. 19 del codice penale »; quindi togliere la parola « stesso », e sostituire la parola « Codice ».

Ha facoltà di parlare il senatore Schupfer per svolgere il suo emendamento.

SCHUPFER. La ragione che mi ha indotto a proporre il presente emendamento fu un sentimento non solo di equità, ma anche di giustizia.

L'articolo 16 del presente progetto di legge, volendo punite le contravvenzioni, rimanda all'articolo 19 del Codice penale; ma sapete, egregi colleghi, quale è l'ammenda che questo Codice applica? Oscilla tra le dieci e le diecimila lire! una misura che mi pare enorme.

Non già pel Codice penale, anzi capisco che il limite massimo possa arrivare qui fino alle diecimila lire, perchè esso stabilisce una regola generale, applicabile alle contravvenzioni le più svariate, qualcuna delle quali potrà anche essere passibile di quella multa. Ma nel caso nostro si tratta di contravvenzioni ben deter-

minate; e quindi la necessità, in cui si trovava il legislatore di ricorrere ad una formola molto larga nei riguardi del Codice penale, qui non esiste. Io temo che, mantenendo il limite massimo delle diecimila lire per le contravvenzioni lagunari, la legge non possa assumere un carattere eccessivo.

Qualcuno forse dirà: la multa è così enorme che finirà per non essere applicata. E può essere: di preciso non lo so, mentre so che ci sono sempre degli ufficiali zelanti, e bisogna che la legge, per quanto può, ne moderi lo zelo, o almeno non li metta nella tentazione di esercitarlo.

Ad ogni modo, sia che la legge venga applicata o no, il guaio c'è sempre. Una legge, destinata a rimanere lettera morta, non sarebbe seria; e dall'altro canto, se si applicasse, potrebbe essere una legge di persecuzione.

Insieme avverto che nessuno dei regolamenti che noi conosciamo, nè il regolamento dell'anno 1841, che è stato più volte indicato in quest'assemblea, nè lo schema di regolamento concretato dalla amministrazione dei lavori pubblici, nessuno dei due arriva ad una multa così enorme.

L'articolo 70 del regolamento del 1841 è concepito così:

« I contravventori alle discipline contenute nel titolo antecedente incorrono in una multa non minore di lire cinque e non maggiore di lire 300 ».

E così, press'a poco, lo schema di regolamento dei lavori pubblici, all'art. 69:

« Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite con l'ammenda da lire dieci a lire trecento ».

Il limite massimo per ambedue è di 300 lire ed io sono andato anche più in là.

Il mio emendamento vorrebbe portata la multa fino a 1000 lire; ma questo mi pare anche il limite massimo a cui si possa arrivare.

Nè vale il dire, come l'egregio presidente dell'Ufficio centrale ebbe a dirmi, che infine i vallicultori hanno un modo molto semplice per non incappare nella sanzione della legge, quello di non mancare e che non bisogna incoraggiare le contravvenzioni, perchè io penso che la pena debba essere sempre proporzionata alla colpa.

Perchè non ristabilire addirittura la pena di morte contro questi contravventori?

Sicchè io proprio, non solo come dissi, per sentimento di equità, ma per un vero sentimento di giustizia, mosso appunto dall'idea che ci debba essere una proporzione tra la pena e la colpa, credo di dovere insistere nel mio emendamento, confidando che l'egregio Ufficio centrale, il quale ha accolto altri miei emendamenti, voglia far buon viso anche a questo.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. È appunto in nome della equità e della giustizia che l'Ufficio centrale deve suo malgrado respingere l'emendamento presentato dal senatore Schupfer.

Egli è partito da una falsa ipotesi. Ha detto e ripetuto: che la multa qui comminata è di L. 10,000. Ciò non è esatto, perchè dicendosi nei limiti stabiliti nell'art. 19 del Codice penale, si viene a stabilire anche una multa di L. 10, perchè per l'articolo citato la multa comincia da L. 10; e, se può giungere fino a L. 10,000, non è tassativamente stabilita in questa misura.

Abbiamo richiamato tutte le disposizioni generali del Codice penale, ed il giudice, secondo i criteri da questo stabiliti, ricercherà tutti i colpevoli ed a tutti commisurerà la pena secondo la gravità del reato.

Il senatore Schupfer trova che il Codice penale doveva stabilire limiti ampi per la multa perchè molti sono i casi di violazione di leggi; molti e diversi i danni che possono derivare da esse e le condizioni di persone e di fatto che possono entrare come criteri di commisurazione della pena.

Ma non le pare, onor. Schupfer, che lo stesso si possa ripetere, per la molteplicità di contravvenzioni possibili a questa legge? Anche qui vi sono diritti e interessi piccoli e grandi, maggiori e minori, che possono essere violati da contravvenzioni di poco e di altissimo momento. Per non fare un Codice, nel quale in vario ordine di gravità fossero distinte le contravvenzioni e diversamente punite, bisognava lasciare al prudente arbitrio del magistrato graduare la pena secondo la entità del danno mediato e immediato, le condizioni del fatto, il

maggior grado di dolo o di colpa dell'imputato. Vi deve essere una scala nella quale il magistrato possa spaziare secondo la sua coscienza: e deve essere tanto maggior la libertà di apprezzamento lasciata al magistrato quanto più enormemente diversi sono i casi che si possono presentare. Ella, on. Schupfer, pensa al pericolo possibile che il giudice di I e II istanza abusi del suo potere discrezionale per infliggere una pena troppo grave al contravventore. E quanto sia strano e remoto questo pericolo non ho bisogno di dire.

Ma perchè invece l'onor. Schupfer non si preoccupò di considerare, nella varietà così numerosa di contravvenzioni possibili, quelle che possono riuscire di enorme pregiudizio alla legge e non per semplice negligenza commesse?

Non bisogna andare incontro al pericolo, che la multa, considerata nella sua importanza economica, importi meno della utilità economica che con la contravvenzione si volle conseguire e forse si consegua: che non torni conto a contravvenire ed a pagare la multa, per raggiungere un certo guadagno.

Noi questo pericolo non lo vogliamo.

È vero che nel vigente regolamento del 1841 il massimo della multa è fissato in L. 300. Ma ivi sono altre comminatorie che non credemmo di accogliere nel progetto, per lasciare che la materia penale sia in tutto e per tutto regolata dal Codice penale.

Perciò non ci parve necessario dire, come nell'art. 70 del regolamento del 1841 è detto, salve le disposizioni del Codice penale nei casi di delitto e di grave trasgressione di polizia.

Noi non ammettemmo la prescrizione per legge, ma rilasciammo, entro i limiti massimo e minimo della pena, all'apprezzamento del magistrato, del raddoppiamento della multa, se la contravvenzione avvenga fra il cadere e il levare del sole. Il regolamento del 1841 al § 73 obbliga al pagamento della multa in via suppletiva il proprietario, sebbene non dovesse rispondere di complicità, nè di favoreggiamento.

Inoltre l'art. 74 dello stesso regolamento dispone: « i contravventori alle disposizioni sulle valli chiuse possono essere puniti altresì negando loro la licenza di chiudere la valle per l'anno successivo ».

Di ciò non tenne conto il senatore Schupfer quando disse che il progetto attuale è più se-

vero del regolamento del 1841 nel comminare le pene.

Il divieto di chiusura come pena della contravvenzione, vale o può valere ben altro che una multa.

Rimane la fiducia maggiore o minore nella nostra magistratura. Noi l'abbiamo pienissima. Ripeto, o accettare con confidenza questo prudente arbitrio del magistrato, o scrivere un Codice graduando pene e contravvenzioni, perchè non basta ribassare il massimo, volendo sostituire la equità della legge a quella del giudice.

Non potete raggiungere la equità, cioè l'applicazione di una pena commisurata alla gravità reale del fatto ed alla responsabilità effettiva, senza distinguere i diversi casi di contravvenzione ed i diversi contravventori.

La giustizia sta evidentemente nel punire le contravvenzioni secondo la loro gravità. La equità non può essere commisurata nell'aula legislativa, ma spetta ispirarvisi all'autorità giudiziaria, non per colpevoli debolezze o per riguardi di compiacenza, ma tenendo conto di ogni circostanza.

Ribassare il limite massimo, potrebbe essere incurare i contravventori a far poco conto delle disposizioni della nuova legge, come toccò alle disposizioni della legge vigente. Questo noi non vogliamo, e perciò non possiamo accettare l'emendamento del senatore Scupfer.

PRESIDENTE. Se il senatore Schupfer insiste, io devo mettere ai voti il suo emendamento.

SCHUPFER. Certo le osservazioni dell'onorevole presidente dell'Ufficio centrale non mi hanno persuaso che la multa delle 10,000 lire sia davvero proporzionata alla colpa che si vuol punire, e il mio sentimento giuridico ne rimarrebbe offeso, se non insistessi nel mio emendamento. Bramerei però di sentire anche il parere di quell'integerrimo e illustre magistrato che siede al banco dell'Ufficio centrale. Mi dica l'onor. Santamaria, non già s'egli crede che i magistrati italiani sapranno applicare la legge con retto senso di giustizia, perchè conosco le sue opinioni in proposito, ma se crede proprio che quella multa di 10,000 lire sia proporzionata alle speciali contravvenzioni che possono verificarsi in onta al presente disegno di legge.

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANTAMARIA NICOLINI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole Schupfer del desiderio manifestato di sentire la mia parola, ma essa convien sia uniforme a quella udita da lui in nome dell'Ufficio centrale; perchè, se sono io che ho scritto le giustificazioni di questo articolo nella relazione, come potrei non approvarlo?

Anzi posso aggiungere che quelle osservazioni sull'articolo furono da me scritte proprio *ex animi sententia*. Ma pare l'onor. Schupfer voglia proprio udirmi come persona. Ebbene, la mia persona è d'accordo con l'Ufficio centrale nel respingere l'emendamento da lui proposto, lo respingo cioè anche come magistrato e come individuo, unendomi come individuo e magistrato all'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Adesso che ha udito la risposta dell'onor. Santamaria Nicolini, insiste, onorevole Schupfer, nella sua proposta?

SCHUPFER. Insisto.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, all'articolo 17 proposto dall'Ufficio centrale il senatore Schupfer propone di sostituire la formula seguente: « puniti con multa nei limiti dalle 10 alle 1000 lire ».

Che ne pensa l'onor. ministro dei lavori pubblici?

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi rimetto a quanto ha detto il presidente dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora chi crede di approvare l'emendamento presentato dal senatore Schupfer è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto allora ai voti l'articolo come è stato proposto dall'Ufficio centrale e che rileggo:

#### Art. 17.

Ogni contravvenzione alla presente legge sarà, dall'autorità giudiziaria competente, punita con multa nei limiti stabiliti nell'art. 19 del Codice penale e secondo le norme contenute nel libro primo del codice stesso. Sono inoltre applicabili alla contravvenzione stessa gli articoli 376, 377 e 378 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sulle opere pubbliche.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 18.

La somma annualmente stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la escavazione del porto di Venezia, sarà, aumentandola ove occorra, investita in parte a vivificare, oltrechè con scavi dei canali interruti, mercè tagli attraverso dossi, barene e paludi, la laguna fin verso le valli ed i margini di terraferma, specialmente nei bacini di Chioggia e di Venezia.

A questo articolo il senatore Schupfer fa la seguente aggiunta:

« Al fine di migliorare le presenti condizioni della laguna inferiore a ridare al suo porto e ai suoi principali canali di navigazione la profondità che avevano prima della immissione del Brenta nella laguna, saranno costruite due dighe al porto di Chioggia ».

Essendo conveniente che la discussione si apra prima di tutto su quest'aggiunta, perchè nel testo dell'articolo si parla anche di Chioggia, e probabilmente, accettata l'aggiunta, sarebbe modificato l'articolo stesso, così dò facoltà di parlare al senatore Schupfer perchè voglia svolgere questa aggiunta all'art. 17, diventato 18.

SCHUPFER. Le ragioni, che mi hanno indotto a proporre questo emendamento, le ho già ampiamente svolte.

Io sono tuttavia persuaso della grande necessità di sistemare il porto di Chioggia e dell'obbligo che ha il Governo di sistemarlo; e d'altra parte non mi nascondo e ammetto che ci sieno gravi difficoltà d'ordine finanziario, e anche d'ordine tecnico, da superare.

Alla questione finanziaria ha accennato l'onorevole Sormani-Moretti: le condizioni del nostro bilancio non permettono attualmente al Governo di impegnarsi in una simile spesa, e d'altra parte non siamo ora in sede di bilancio. Io non posso a meno di tener conto di cotesta obiezione.

D'altra parte ci sono i tecnici, che, anche qui, sono un po' incerti: non sanno dirmi se alla sistemazione del porto di Chioggia occorran due dighe o se ne possa bastare una sola.

Infine c'è un ordine del giorno, formulato dal nostro Ufficio centrale, il quale dice: « Il Senato, riconoscendo la necessità di provvedere

al miglioramento e alla difesa del porto di Chioggia ed ai suoi principali canali di navigazione, invita il Governo a provvedere alle opere necessarie nel più breve tempo possibile ».

Sicchè, per concludere, io mi inchino, sebbene a malincuore, davanti alla necessità del momento, e ritiro il mio emendamento, confidando che l'onorevole ministro dei lavori pubblici, il quale ha già dichiarato di far suo l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, vorrà provvedere, come ne abbiamo avuto l'assicurazione, a che esso non rimanga una lettera morta, come purtroppo ne son rimasti altri.

Confido pienamente nella sua parola, nella sua energia, nel sentimento di giustizia, che lo anima, e lo ringrazio anticipatamente per quel poco o quel molto che potrà fare affine di ridonare alla laguna di Chioggia, al suo porto, ai suoi canali navigabili, quella profondità che avevano prima della immissione del Brenta.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Io debbo ringraziare innanzi tutto il senatore Schupfer di avere ritirato la sua aggiunta all'art. 17.

In verità l'onorevole senatore Schupfer riconosce per il primo che questa legge non è una legge di spesa ma è una legge destinata, come io più volte ho ripetuto al Senato, a mantenere la incolumità della laguna veneta, non è una legge di spesa, e come tale io dissi fin da principio che non avrei potuto accettare la proposta del senatore Schupfer. Di più, nell'art. 17, che ora noi stiamo discutendo, è detto che:

« La somma annualmente stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la escavazione del porto di Venezia, sarà, aumentandola ove occorra, investita in parte a vivificare, oltrechè con scavi dei canali interruti, mercè tagli attraverso dossi, barene e paludi, la laguna fin verso le valli ed i margini di terraferma, specialmente nei bacini di Chioggia e di Venezia ».

Quindi il bacino di Chioggia è compreso già nell'art. 17, per quanto riguarda la somma annuale che si può spendere nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la escavazione

del porto di Venezia; e si aggiunge in questo articolo che potrà essere anche aumentata.

Inoltre vi è l'ordine del giorno del Senato che io ho accettato, e ieri dissi che gli ordini del giorno che si accettano dai ministri, specialmente quando sono sussidiati dall'autorità del Senato, sono ordini del giorno destinati a non rimanere lettera morta.

Per parte mia mi darò cura di potere studiare quanto è detto nell'ordine del giorno del Senato, cioè che « il Senato riconosce la necessità di provvedere al miglioramento, alla difesa del porto di Chioggia e dei suoi principali canali di navigazione ».

Faccio un limite a questa mia accettazione, « soltanto nei confini del bilancio dello Stato », perchè purtroppo il Senato conosce le condizioni finanziarie del nostro bilancio.

Con queste dichiarazioni io accetto l'ordine del giorno proposto circa il miglioramento della difesa del porto di Chioggia e dei suoi principali canali di navigazione.

Replico: questo disegno di legge è destinato a conservare e rendere incolume la laguna veneta, ma non è una legge di spesa, e come tale io ringrazio di nuovo il senatore Schupfer di avere ritirata la sua proposta.

SCHUPFER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHUPFER. Alla mia volta, onorevole ministro dei lavori pubblici, io non posso a meno di rivolgerle i miei più vivi, più sentiti ringraziamenti per le sue buone intenzioni, anche a nome della mia Chioggia.

PELLEGRINI, presidente dell'Ufficio centrale. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, presidente dell'Ufficio centrale. Anche l'Ufficio centrale ringrazia l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni e gli raccomanda di nuovo di provvedere quanto più sollecitamente è possibile alla sistemazione del porto di Chioggia.

Fu richiesta da qualche onorevole collega dell'Ufficio centrale la cancellazione nell'art. 18 delle parole che riguardano l'aumento della « somma annualmente stanziata ». Ora si dice « sarà, aumentandola ove occorra, investita ecc. » Parve ad alcuno che le parole « aumentandola ove occorra » valessero quasi come autorizzazione legislativa al ministro di stanziare fondi

all'uopo oltre i limiti consentiti dal bilancio. Ciò non potrebbe essere. Ma poichè le parole « aumentandola ove occorra » stavano soltanto a significare che non crediamo sufficiente il fondo attualmente proposto in bilancio per raggiungere tutti gli scopi precedenti e quelli nuovi indicati nell'articolo; e poichè all'insufficienza del fondo non si rimedia con l'invito di aumentarlo ma senza mutare gli stanziamenti di bilancio e di ciò non può occuparsi la legge organica sulle lagune, così proponiamo di sopprimere le parole « aumentandola ove occorra ».

Vorremmo poi sostituite alla parola « investita » la parola « erogata ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 18 modificato nel senso proposto dall'Ufficio centrale:

#### Art. 18.

La somma annualmente stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la escavazione del porto di Venezia, sarà erogata in parte a vivificare, oltrechè con scavi dei canali interriti, mercè tagli attraverso dossi, barene e paludi, la laguna fin verso le valli ed i margini di terra ferma, specialmente nei bacini di Chioggia e di Venezia.

Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti questo articolo 18 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 19.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto coi Ministri della Marina, della Guerra e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, sentita una Commissione pur d'accordo con essi nominata, determinerà, in conformità del Regolamento di cui all'art. 22, se e quali terreni, fra quelli indicati nel capoverso dell'articolo 1º, siano da escludersi dalle discipline lagunari stabilite dalla presente legge.

I possessori dei detti terreni potranno produrre istanze, memorie e documenti, in seguito ad invito che loro ne sarà fatto.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per la costituzione della Commissione, non che i modi ed i termini per l'invito e le produzioni indicate nel precedente capoverso.

(Approvato).

## Art. 20.

Il Ministro dei lavori pubblici, fra un anno dai provvedimenti dati in esecuzione della presente legge, sentito l'avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, procederà di concerto coi Ministri della Marina, della Guerra e dell'Agricoltura, Industria e Commercio ad una revisione dell'attuale conterminazione della laguna, per apportarvi, in relazione soltanto ai terreni indicati nel capoverso dell'articolo 1, quelle modificazioni che possono essere acconsentite senza pregiudizio del porto, della pubblica igiene, della difesa militare, della navigazione marittima e fluviale e della industria della pesca.

Il Reale Decreto che ordinerà la nuova conterminazione, sopra proposta dei Ministri predetti, stabilirà le modalità per l'apposizione dei nuovi cippi ad essa rispondenti.

(Approvato).

## Art. 21.

La mappa della laguna di Venezia con le condizioni altimetriche dei suoi canali e bacini, sarà riveduta, ed, ove occorra, corretta, di quinquennio in quinquennio.

(Approvato).

## Art. 22.

Con regolamento approvato per Decreto Reale, sentito l'avviso del Consiglio di Stato, il Governo del Re, oltre a quanto occorre per la esecuzione della presente legge, determinerà le norme per il servizio speciale di vigilanza e di conservazione della laguna.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Intendo proporre un piccolo emendamento e fare una raccomandazione.

Questo articolo stabilisce che, con regolamento approvato per decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, il Governo del Re, oltre a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge, determinerà le norme per il servizio speciale di vigilanza e conservazione della laguna ».

Dichiaro che, in massima, io sono poco favorevole ai regolamenti, penso che le leggi

dovrebbero essere fatte in modo da non avere mestieri di regolamenti per la loro esecuzione.

E l'esperienza insegna che qualche volta i regolamenti sono piante parassite, che si abbarbicano alla legge e la soffocano.

Se non che vi sono leggi che non possono regolare tutta la materia, alla quale si riferiscono, e la legge presente è una di queste.

Ripeto dunque che riconosco la necessità di questa disposizione.

L'emendamento che propongo è molto lieve. È detto in questo articolo che sul regolamento deve essere sentito l'avviso del Consiglio di Stato.

Orbene, questa legge si compone di due parti: una parte, che chiamerò giuridico-amministrativa, e l'altra, che è la parte tecnica.

Ciò posto, io comprendo bene che il Consiglio di Stato sia chiamato a dare il suo parere in quanto concerne la parte giuridico-amministrativa; ma per la parte tecnica è manifesta la sua incompetenza.

Quindi l'emendamento che io propongo, e che sarà certamente accolto dall'onorevole ministro e dai colleghi dell'Ufficio centrale, è che sia previamente sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici: e che il progetto di regolamento passi poi, col parere di questo, al Consiglio di Stato.

Quanto alla raccomandazione che vengo a fare essa scaturisce proprio dalla natura medesima della legge. Questa legge è intesa a mettere un termine, quanto è possibile, alle lunghe, ripetute e rovinose usurpazioni di aree lagunali.

Ora, perchè queste usurpazioni hanno potuto aver luogo? Ma, evidentemente, per l'insufficienza della vigilanza; evidentemente le autorità incaricate di vigilare l'integrità e l'incolumità della laguna, o per insufficienza di personale, o per insufficienza di capacità di questo, o per altre cause, non hanno adempiuto l'ufficio loro.

E così si sono verificate tutte le usurpazioni, alle quali cerchiamo di porre un termine.

Ora la raccomandazione, come l'onor. ministro comprenderà facilmente, che io gli rivolgo, è quella di provvedere a un ordinamento tale di questo servizio, che per l'avvenire siano opposti gli ostacoli più efficaci alle usurpazioni,

delle quali vediamo la funesta influenza nella laguna di Venezia.

È il solo modo di guarentire che questa legge salutare non resterà lettera morta.

LUCCHINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI. Pregherei la Commissione a volermi rassicurare sopra l'altro suo comma di questo articolo 21.

Esso dice che il regolamento determinerà le norme pel servizio speciale di vigilanza, e qui va bene; ma poi soggiunge: « e per la conservazione della laguna veneta ». Ora siccome questa legge altro non è che l'enumerazione delle norme le quali devono conservare la laguna, non vorrei che le parole dell'articolo in discussione dessero adito al potere esecutivo d'includere nel regolamento prescrizioni di carattere legislativo, fors'anche in urto colla stessa legge.

Se l'egregio relatore mi tranquillerà su questo punto, voterò l'articolo, altrimenti presenterò un emendamento.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'amico senatore Lucchini ha ragione. Il dubbio sussiste. Per toglierlo, proponiamo si dica nell'art. 22 « determinerà le norme *pel servizio speciale di vigilanza* per la conservazione della laguna ».

PRESIDENTE. L'art. 22 sarebbe dunque così modificato:

« Con regolamento approvato per decreto reale, sentito l'avviso del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Governo del Re, oltre a quanto occorre per la esecuzione della presente legge, determinerà le norme per il servizio speciale di vigilanza e per la conservazione della laguna ».

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Vorrei che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici precedesse quello del Consiglio di Stato, affinché il regolamento possa giungere a questo consesso con tutti gli elementi e le considerazioni che il Consiglio dei lavori pubblici può fornire nell'atto per competenza per la parte tecnica delle disposizioni che il regolamento stesso dovrà contenere.

PRESIDENTE. Si direbbe dunque così:

« Con regolamento approvato per decreto reale sentito l'avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e del Consiglio di Stato » ecc., il resto identico all'ultima dizione dell'art. 22 da me già letto.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Convegno pienamente coll'onorevole senatore Saredo, che le leggi dovrebbero essere così compilate da non avere bisogno di regolamento.

Ma purtroppo, quando le leggi sono così ampie e difficili come questa, hanno bisogno di un regolamento, poichè molte disposizioni, specialmente di modalità e di dettaglio, non si possono mettere nella legge.

Soltanto bisogna stabilire che nella compilazione del regolamento non si turbino le disposizioni della legge, mentre il regolamento non deve dilucidare che la legge stessa.

Trovo opportuno inoltre che sia detto: « con regolamento approvato con decreto reale, sentito l'avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici e poi quello del Consiglio di Stato, il Governo » ecc.

Faccio però rilevare all'onorevole senatore Saredo che, se anche quest'aggiunta non fosse posta nell'articolo, il ministro dei lavori pubblici non mancherebbe, quando si tratta di un regolamento che è di natura tecnica come questo, di sottoporlo al Consiglio superiore dei lavori pubblici; ma ad ogni modo, ripeto, accetto che sia modificato in questo senso l'articolo.

Nulla poi ho da dire circa la modificazione ultima, che invece di dire: « e di conservazione della laguna », si dica: « per la conservazione della laguna ».

Questa legge impone nuovi doveri al Ministero ed agli uffici dipendenti.

PRESIDENTE. Dunque il testo definitivo dell'articolo 22 sarebbe il seguente: « Con regolamento approvato per decreto Reale, sentito l'avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, il Governo del Re, oltre a quanto occorre per la esecuzione della presente legge, determinerà le norme per il servizio speciale di vigilanza per la conservazione della laguna ».

Se nessun altro chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Vengono adesso gli ordini del giorno proposti dall'Ufficio centrale ed un altro presentato dai colleghi Vitelleschi e Lucchini.

Leggo gli ordini del giorno presentati dall'Ufficio centrale, i quali sono stati accettati dal ministro dei lavori pubblici.

### I.

« Il Senato riconoscendo la necessità di provvedere :

a) alla sistemazione dei fiumicelli Marzenego, Dese e Zero, specialmente per impedire le periodiche rotte del primo presso Mestre, e l'invasione delle sue torbide nelle barene di Marghera ;

b) al miglioramento ed alla difesa del porto di Chioggia e dei suoi principali canali di navigazione ;

Invita il Governo a provvedere alle opere necessarie nel più breve tempo possibile ».

È aperta la discussione sopra quest'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

### II.

« Il Senato confida che il Governo provvederà efficacemente affinchè i consorzi mantengano in buone condizioni idrauliche e di igiene così i propri territori confinanti con la laguna, come i canali rispettivi che vi sboccano ».

Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti il secondo ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora leggo un terzo ordine del giorno presentato, come ho già avvertito, dai senatori Vitelleschi e Lucchini.

« Il Senato, riconoscendo l'opportunità che le acque dei consorzi di scoli non si gettino nella laguna, invita il Governo a studiare i mezzi per raggiungere quello scopo, confidando che frattanto saranno regolate con opportune

norme le concessioni già fatte e che non si permetteranno nuovi scoli, nè che si aumenti il volume d'acqua di quelli interriti ».

L'Ufficio centrale accetta questo ordine del giorno?

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Come dissi già, l'Ufficio centrale divide il concetto del senatore Vitelleschi circa gli scoli nei loro riguardi con la conservazione della laguna. Ma la forma dell'ordine del giorno da lui presentato è tale che l'Ufficio centrale non può accettarlo, specialmente per due considerazioni.

La prima perchè nell'ordine del giorno del senatore Vitelleschi si dice: « il Senato confida che *frattanto* il Governo vorrà vigilare e regolare la buona attuazione (non so le parole, ma il concetto mi pare questo), la buona attuazione degli scoli nelle concessioni di bonifica in corso ».

Questo argomento ha già formato oggetto del precedente ordine del giorno votato dal Senato.

La seconda parte dice che « nel frattempo non si daranno nuove concessioni ».

Ora siccome da noi nell'art. 3 lett. E fu aggiunta la parola *finora* al corrispondente articolo ministeriale, e l'articolo di legge parla quindi di acque di scolo state *FINORA* condotte per apposite concessioni, così non vorremmo che l'ordine del giorno lasciasse credere che il Ministero potesse fare quello che un articolo di legge espressamente proibisce.

Queste sono le ragioni per cui l'Ufficio centrale, con suo dispiacere, è costretto di non accettare l'ordine del giorno come proposto dal senatore Vitelleschi.

Credo invece che lo stesso suo concetto sostanziale si possa incarnare con un ordine del giorno che, a nome dell'Ufficio centrale, formulo così:

« Il Senato invita il Governo a studiare il modo di contenere e di condurre le acque che arrivano alla laguna, affinchè, per quanto è possibile, non siano di pregiudizio al buon regime lagunare ed all'igiene ».

Così si contempla quello che veramente interessa la laguna di Venezia, la condotta degli scoli che vi arrivano: e senza compromettere la questione di cui parlava il collega Schupfer, riguardante i due sistemi, l'uno quello del ca-

nale collettore, e l'altro, che tutti noi rigettiamo, assolutamente come pericoloso a Venezia e dannoso alla laguna, ma che il senatore Schupfer caldeggia, quello per il quale in uno od in altro modo verrebbero condotti gli scoli verso la laguna viva.

Lasciamola pure a parte questa questione per votare unanimi l'ordine del giorno. Solleciti il Governo gli studi, perchè l'importante si è che le acque di scolo non vadano disperse nella laguna; studi come debbano essere contenute, dove e come debbano essere condotte. Noi crediamo di avere, nel proposto ordine del giorno, chiaramente espresse le giuste preoccupazioni generali per i danni e pregiudizi che arrecano gli scoli alla laguna, e non imponiamo in qualsiasi modo una risoluzione determinata.

PRESIDENTE. Interrogo i senatori Vitelleschi e Lucchini se accettano questa proposta.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Io non sono troppo convinto che quella parola *finora* obblighi il Governo; credo invece che dia obbligo agli utenti di non fare nuove immissioni, perchè è detta che all'infuori di quelle esistenti, non se ne possono fare delle nuove, ma la legge non dice che il Governo possa fare delle eccezioni. Quindi io non credevo superfluo di aggiungere un invito al Governo che, come ripeto, non è contemplato nella legge perchè non inutile.

Però non voglio sollevare un nuovo conflitto come ieri; siccome in sostanza il principio più importante è stabilito, io ritiro il mio ordine del giorno, ma lo ritiro senza convinzione, ritenendo che il Senato manca nel non ricordare al Governo di non fare nuove concessioni, perchè quello che è detto nella legge è buono per gli utenti, ma non per il Governo.

Ritiro però il mio ordine del giorno e mi associo a quello dell'Ufficio centrale.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio il senatore Vitelleschi di aver ritirato il suo ordine del giorno ed essersi associato a quello dell'Ufficio centrale, al quale mi associo anch'io.

L'onor. Vitelleschi, quando la prima volta ha parlato su questo punto, io in risposta gli ho detto che per quanto riguardava nuove concessioni di scoli, siccome queste potrebbero accrescere gli interrimenti nella laguna, il Governo si sarebbe guardato bene di fare nuove concessioni, perchè questa legge, se è destinata a conservare la laguna, deve cercare di eliminare tutto ciò che può portare detrimento alla medesima.

Mantengo quindi la proposta fatta e aggiungo che gli scoli attuali sono proprio quelli che dipendono dalla natura o dalla legge, ma non quelli che possono dipendere da concessioni ministeriali.

LUCCHINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI. Ho chiesto di parlare per dichiarare che le parole pronunziate dal senatore Vitelleschi rispecchiano fedelmente anche il concetto mio, che quindi mi unisco a lui nel ritirare l'ordine del giorno e mi associo all'ordine del giorno della Commissione.

PRESIDENTE. Quindi non rimane più che l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, al quale aderiscono i senatori Vitelleschi e Lucchini.

Lo rileggo:

« Il Senato invita il Governo a studiare il modo di contenere le acque che arrivano alla laguna affinché, per quanto è possibile, non sieno di pregiudizio al buon regime lagunare e all'igiene ».

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Occorrerebbe, a titolo di coordinamento, fare qualche correzione.

È necessario che si faccia ora o si può farla domani?

PRESIDENTE. Si farà domani, prima della votazione a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta pubblica di domani, alle ore 15:

---

LEGISLATURA XX — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1899

---

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Disposizione per la conservazione della Laguna di Venezia.

II. Discussione del disegno di legge:

Esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1899 dello stato di previsione dell'en-

trata e di quelli della spesa per l'esercizio 1899-1900 (N. 68).

La seduta è sciolta (ore 18 e 10).

---

Licenziato per la stampa il 21 giugno 1899 (ore 10.45).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

